

Reati Militari

L'art. 37 c.p.m.p. definisce come reato militare qualsiasi violazione della legge penale militare. Sono pertanto reati militari i reati previsti dalla legge penale militare. Si tratta di una definizione tautologica, ma è l'unica possibile in quanto non esiste una differenziazione ontologica che caratterizzi il reato militare rispetto ai reati ordinari. Per sapere quindi se un determinato fatto sia previsto come reato militare, l'unico modo è verificare se esiste una legge penale militare che lo preveda come tale. In assenza della specifica previsione, quel fatto non costituirà reato militare, pur potendo costituire reato ordinario.

Ad esempio, la sottrazione della cosa mobile altrui a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri realizza la fattispecie prevista e punita dal codice penale come furto (art. 624 c.p.). Tuttavia, se l'autore della sottrazione è un militare, la sottrazione stessa avviene in un luogo militare, e la cosa mobile è sottratta ad altro militare, il fatto non rientrerà più nell'ambito della fattispecie del furto, bensì del furto militare (art. 230 c.p.m.p.). In tal caso pertanto il reato sarà reato militare perché quello specifico fatto, così come è avvenuto, rientra esattamente nella fattispecie prevista e punita come furto militare dal codice penale militare di pace.

Si badi bene che non è che ogni reato, se commesso da un militare in luogo militare e nei confronti (o a danno) di altro militare sia necessariamente un reato militare. Lo sarà solo se esiste una specifica fattispecie prevista da una legge penale militare, che lo individui come tale.

Così, ad esempio, se un militare in un luogo militare, dovesse accidentalmente investire un altro militare con un'autovettura, procurandogli delle lesioni, ciò non costituirà reato militare. Non esiste, infatti, alcuna previsione legislativa del reato militare di lesioni colpose, essendo previsto, dal codice penale militare di pace, solo il reato di lesioni dolose e non quello di lesioni colpose.

Esistono, però, anche reati militari che prevedono fattispecie non previste affatto come reato dalla legge ordinaria. Si pensi, ad esempio, alla omessa presentazione in servizio (art. 123 c.p.m.p.).

Si tratta di un fatto che il codice penale militare prevede e punisce, se commesso da un militare, come reato. Ma nessuna norma prevede come reato il ritardo o la mancata presentazione al lavoro di un civile. Tali fatti, se commessi da un civile, ancorché nell'ambito militare (si pensi al personale civile del Ministero della Difesa eventualmente impiegato in una mensa militare come magazziniere), rimarrebbero fatti penalmente irrilevanti. Commessi invece da un militare sono ritenuti di tale gravità da giustificare la sanzione penale (militare).

In definitiva esistono sia reati esclusivamente militari, sia reati oggettivamente militari. La differenza è nel fatto che i primi non sono previsti, in tutto o in parte, come reato da nessuna altra norma penale se non quella militare (ad esempio la omessa presentazione in servizio), mentre i secondi sono previsti come reati, in tutto o in parte anche da altra norma penale (ad esempio il furto militare o le lesioni militari).

La differenza tra reati esclusivamente militari e reati oggettivamente militari non è una distinzione di natura meramente dottrinale, ma comporta differenze notevoli. Infatti per i reati esclusivamente militari, ad esempio, è prevista una speciale attenuante nel fatto che il militare che ne abbia commesso alcuno, si trovi in servizio alle armi da meno di 30 giorni (art. 48 c.p.m.p.).

Altra particolarità del sistema penale militare è data dal fatto che non esistono reati militari contravvenzionali, essendo tutti previsti espressamente come delitti (art. 37, comma 2, c.p.m.p.).